



Sistema Gestione Qualità
per la Formazione
Marittima ...

CERT. N. 50 100 14484-Rev
005



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabria (RC) – Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103
[sito web: www.iisfermibagnara.edu.it](http://www.iisfermibagnara.edu.it) - [e-mail: rcis01700a@istruzione.it](mailto:rcis01700a@istruzione.it)
[pec: rcis01700a@pec.istruzione.it](mailto:rcis01700a@pec.istruzione.it)

Prot. vedi segnaturo

Bagnara Calabria, 18 marzo 2024

Agli Interessati
Al DSGA
All'albo- Sito Web

CIRCOLARE N. 210

Oggetto: Nomina Commissioni Elettorale di istituto per elezioni CSPI 2023/24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** l'art. 25 bis, comma 5, del D.Lgs n° 59, del 6/3/1998;
- **VISTO** il DPR. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
 - **VISTO** il D.Lgs 165/2001, art. 25, comma 5 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **VISTO** il CCNL 2019-21;
- **VISTA** la L'O.M. n. 234 del 5/12/2023;
- **VISTA** che l'O.M. n. 0000234 del 5-12-2023 "Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni";
 - **VISTA** la circolare 3210 del 22.01.2024 di "Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 "Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data 7 Maggio 2024. Indicazioni operative;
- **VISTA** la circolare 8483 del 01.03.2024 "Chiarimenti – Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione" per cui "La commissione elettorale d'istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L'insediamento della commissione elettorale d'istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a.";
- **VISTO** il Cronoprogramma, che prevede la costituzione di una commissione elettorale presso ogni istituzione scolastica entro il 39° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 14, co 1) - entro il 29 marzo 2024 – e il suo insediamento, entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art. 14, co. 3) - entro il 30 marzo 2024;
- **CONSIDERATA** la necessità di nominare una commissione elettorale di istituto ;
- **ACQUISITE** le disponibilità in seno al Collegio dei docenti;

NOMINA

membri delle Commissioni Elettorale per elezioni del consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) 2023/24:

DIRIGENTE SCOLASTICO RAMONDINO Graziella (membro di diritto)

1. PRINCIPATO Consolata (Docente)
2. ZAMPAGLIONE Roberta (Docente)
3. PERRELLO Rosario (Assistente Amministrativo)
4. OLIVERIO Carmelo (Assistente Amministrativo)

Compiti:

La Commissione Elettorale procederà ad effettuare tutti gli adempimenti così come previsto nella suddetta normativa, in particolare nell'articolo 21 dell'O.M. n. 0000234 del 5-12-2023 – “Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori”:

1. Le commissioni elettorali d'istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo seguente:
 - a) i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa;
 - b) le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, distinti come segue:
 - a)Dirigente scolastico;
 - b)docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
 - c)personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 32, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti in ordine alfabetico.
3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni.
4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia diversa da quella dell'istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio.

A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo conto dell'ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti scolastici possono esercitare il diritto di voto.
7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto,

a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell'Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare.

Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

Bagnara Calabria , 18 marzo 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GRAZIELLA RAMONDINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93